

Comune di Mantova Prot: 0008880 Clas: 6/9 Data: 04/03/2013

Clas:6/9 Orig:Interno



Mantova, 4 marzo 2013 PS 50/ 28 /2013

ORDINANZA DI DIVIETO DI COLTIVAZIONE AGRICOLA DI PRODOTTI AD USO ALIMENTARE NELLE AREE RICADENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE "LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO"

IL SINDACO

VISTA la Legge del 9 dicembre 1998, n.426, che prevedeva l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e identificava un primo elenco di siti di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati";

VISTA la Legge del 31 luglio 2002, n.179," Disposizioni in materia ambientale" che ha individuato altri siti da bonificare di interesse nazionale, riconoscendo anche il sito di Mantova denominato "Laghi di Mantova e Polo Chimico";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 febbraio 2003 con il quale è stato perimetrato il Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico";

DATO ATTO che i Siti di Interesse Nazionale sono riconosciuti dallo Stato in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;

RICHIAMATA la nota del Comune di Mantova prot. n. 40694 del 16/11/2012 nella quale si è provveduto a richiedere alla competente ASL di Mantova di procedere ad una verifica delle coltivazioni in atto nelle aree interne al Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico" e di segnalare al Comune stesso la presenza di colture destinate ad uso alimentare e l'eventuale necessità di ordinare limitazioni d'uso delle aree;

VISTA la nota dell'ASL di Mantova - Dipartimento Prevenzione Medica - prot. n. 6479 del 25/01/2013 nella quale, in riferimento alla sopra citata nota del Comune di Mantova, si ritiene, in considerazione del principio di precauzione, che nelle aree ricadenti all'interno del Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico", non debbano essere consentite coltivazioni, anche limitate ad orti domestici di piccole dimensioni, per il consumo alimentare sia per le persone, che per gli animali, ed in particolare si evidenziano tre situazioni suscettibili di potenziali produzioni agricole a scopo alimentare;

CONSIDERATO che, nella suddetta nota, l'ASL propone all'Amministrazione comunale di assumere i necessari provvedimenti affinché sia vietata la coltivazione agricola per prodotti ad uso alimentare;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Per i motivi sopra esposti

ORDINA

in considerazione del principio di precauzione, il divieto di coltivazione di prodotti ad uso alimentare sia per le persone sia per gli animali, nelle aree ricadenti all'interno del Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico".





DISPONE

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi;

di dare informazione della presente Ordinanza alla cittadinanza, attraverso gli organi di stampa;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune www.comune.mantova.gov.it;

di trasmettere inoltre la presente Ordinanza a mezzo raccomandata ai proprietari dei terreni delle aree individuate dall'ASL, nella nota prot. n. 6479 del 25/01/2013 sopra richiamata, in quanto maggiormente suscettibili, a parere della citata Azienda Sanitaria, di produzioni agricole a scopo alimentare;

di trasmettere copia della presente Ordinanza ai seguenti Enti, coinvolti nel procedimento di bonifica del Sito di Interesse Nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico":

- ASL Mantova Dipartimento Prevenzione Medica
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.G. Tutela del Territorio e Risorse Idriche
- Regione Lombardia D.G. Ambiente, Energia e Reti Unità Organizzativa Tutela Ambientale
- Regione Lombardia Sede Territoriale di Mantova
- Provincia di Mantova Settore Ecologia Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia
- Comune di Virgilio
- Comune di San Giorgio di Mantova
- ARPA Lombardia Dipartimento di Mantova
- Parco del Mincio
- Comando di Polizia Locale

AVVERTE

che, ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della Legge 241 del 07/08/1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Annamaria Sposito del Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale;

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune;

che sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza il Comando della Polizia Locale e l'ASL di Mantova.

Nicola Sodano